

## **GIUDICE DI PACE DI DOLO**

Sentenza del 23 giugno 2006

**Sinistro stradale – Allievo alla guida di moto - Conseguimento della patente B – Risarcimento danno richiesto dall'autoscuola – Inammissibilità – Risarcimento danno – Risarcibilità – Risoluzione del contratto per inadempimento.**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Dolo Avv. Tiziana Cristante ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta la N.R.G. 358/04 promossa da

**A. con gli avv.ti G.B. e A.P.**

#### **Attrice**

**contro**

**M.N. con l'avv. L. Prete**

#### **Convenuto**

**con la chiamata in causa di**

**M.P. con l'avv. A.B.**

Causa passata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2006

#### **CONCLUSIONI**

##### **Per l'attrice**

Nel merito: Accertata la esclusiva responsabilità del sig. M.N. in ordine al sinistro di cui è causa, ed al conseguente danno patito dalla moto messa a disposizione dall'attrice per l'esercitazione. condannare il convenuto a risarcire all'A. la somma da questa pagata per la riparazione del mezzo pari ad Euro 1.162,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, con conseguente rigetto delle pretese avversarie;

In via istruttoria: come in atto di citazione ed in memoria ex art. 320 c.p.c., nonché come da comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del terzo chiamato M.P..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### **Per il convenuto**

Respingersi le domande tutte formulate nei confronti del convenuto;

### **In via riconvenzionale**

- a) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice e/o, anche singolarmente e/o in via solidale, del Sig. M.P. nella causazione dell'evento di cui è causa, condannandoli, singolarmente, o anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti dal convenuto nella quantificazione indicata al capitolo sub 14) della comparsa di risposta del 12.10.2004, che qui deve intendersi trascritto da parola a parola, ed ammontanti ad € 1.150,00= (millecentocinquanta/00) ovvero quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi dalla data dell'evento al saldo.
- b) Accogliersi la domanda di risoluzione del contratto per il conseguimento della patente "A" e di cui è causa per inadempimento dell'attrice; in conseguenza dichiararsi la stessa tenuta alla restituzione della caparra incassata nonché al risarcimento dei danni prodotti al deducente, come sopra richiesti sub a) delle presenti conclusioni.
- c) Il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito rinunciando il convenuto ad ogni sovrappiù che esorbiti tale competenza.

### **In via subordinata**

- d) In caso di statuizione del concorso di colpa, o in denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse sussistere una qualche responsabilità del deducente, anche gradata, nella causazione dell'evento dannoso, previo accertamento dell'effettivo danno subito dall'attrice in conseguenza del quale vi sia accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea, dichiarare la completa responsabilità, e/o anche gradata, di M.P. condannando il medesimo al risarcimento del danno.
- e) Accogliersi, in via subordinata, l'eccezione di compensazione e condannarsi l'attrice al pagamento delle eventuali somme eccedenti il proprio credito a seguito di conguaglio, per tale motivo dovute al convenuto, nella misura determinata sub a) delle presenti conclusioni.

### **In ogni caso**

- ◆ Con condanna dell'attrice e del chiamato in causa ex art. 96 c.p.c. nei limiti di cui all'art. 1226 cod. civ.
- ◆ Con rifusione di spese, competenze e onorari

### **In via istruttoria**

Respingersi ogni richiesta di attività istruttoria che le controparti dovessero svolgere in precisazione delle conclusioni ed in caso d'ammissione chiedesi l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati in memoria autorizzata del 10.2.2005.

Con salvezze illimitate

### **Per il terzo chiamato M.P.**

**Nel merito:** accertata la esclusiva responsabilità del sig. M.N. in ordine al sinistro di cui è causa, rigettarsi le richieste tutte dallo stesso avanzate nei confronti del sig. M.P.;

**In via riconvenzionale:** Accertato il carattere temerario della lite proposta da M.N. nei riguardi del sig. M.P., condannarsi il primo al risarcimento dei danni tutti patiti dal terzo chiamato per il pregiudizio derivato alla sua immagine, da liquidarsi anche in via equitativa, sempre nei limiti della competenza del Giudice adito;

**In via istruttoria:** come in comparsa di costituzione e risposta ed in memoria ex art. 320 c.p.c..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

## **SVOLGIMENTO**

Con l'atto introduttivo del giudizio A. in persona della sua titolare D.M. citava avanti l'intestato Ufficio il sig. M.N. onde ottenere il risarcimento del danno patito per asseriti fatto e colpa esclusivi del convenuto il quale, nell'utilizzare durante un'esercitazione di guida un motociclo di proprietà di altro titolare di autoscuola e messo a disposizione dell'attrice, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra provocando danni al veicolo che stava conducendo.

Il danno veniva quantificato in € 1.162,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando il fondamento della domanda attorea, di cui chiedeva la reiezione, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il sig. M.P., al quale riteneva la causa comune in quanto istruttore del convenuto al momento dei fatti, ed esperendo domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito della caduta nonché ottenere la risoluzione del rapporto per grave inadempimento dell'attrice agli obblighi contrattuali.

Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo in giudizio e questi si costituiva ritualmente chiedendo la reiezione delle richieste tutte avanzate da M.N. nei suoi confronti ed esperendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, atteso il carattere temerario della lite proposta dal convenuto.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice ammetteva le prove richieste e provvedeva alla loro assunzione dopodiché, invitati i procuratori a precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.

## MOTIVAZIONE

Premesso che si controverte in ordine ad un rapporto contrattuale sorto tra A. e il sig. M.N. per il conseguimento della patente “A”, occorre preliminarmente accertare quale sia la normativa applicabile al caso di specie.

Le disposizioni che disciplinano e regolano, in maniera apparentemente unitaria, l’attività delle Autoscuole sono contenute nel Decreto Legge 17 maggio 1995 n. 317 e, relativamente al caso di cui è causa, il regolamento attuativo emanato dalla Provincia di Venezia.

All’art. 6, n. 6) della fonte legislativa, si prevede l’obbligo che sui veicoli usati per esplicitare l’attività d’autoscuola, “obbligatoriamente” immatricolati in nome dell’autoscuola o del Titolare della medesima debba comparire la scritta “scuola guida”; mentre gli stessi, recita il n. 8), “debbono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l’effettuazione degli esami”.

Lo stesso art. 6 al n. 10), nell’indicare l’obbligo d’immatricolazione sopradetto, esclude per il conseguimento della patente “A” l’uso dei veicoli di proprietà dell’allievo o di terzi.

L’art. 7 al n. 7) inoltre prevede che per “il conseguimento della patente” l’esercitazione va esplicitata “su piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti” e l’art. 8 ai n. 1) e 5) prescrive che “l’istruttore di guida” deve essere “abilitato”.

Le disposizioni del Regolamento Provinciale per la Provincia di Venezia prevedono, all’art. 11), l’obbligo per le Autoscuole di “essere dotate di veicoli” (art. 11 n. 2) che “debbono essere immatricolati ad uso esclusivo d’autoscuola (art. 11 n. 3) “a nome del titolare dell’autoscuola” (art. 11 n. 4), munite di “apposita scrittura <scuola guida>” (art. 11 n. 6).

In particolare , i detti veicoli, “debbono avere la copertura assicurativa ... sia per le esercitazioni di guida che per l’effettuazione degli esami” (art. 11 n. 8).

Questi, poi, debbono essere effettuati su piste “dichiarate idonee dal Ministero”.

Così come nell’indicazione della normativa statale, il Regolamento Provinciale dispone **il preventivo svolgimento delle lezioni teoriche di almeno un’ora (art. 15 n. 1) per i candidati al conseguimento della patente di categoria “A” già in possesso di una patente di guida d’altre categorie.**

Relativamente alle sanzioni, va ricordato come **all’art. 24 è prevista la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’autoscuola** nel caso in cui “venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola”.

Il DL. 317/95 e il Regolamento Provinciale analizzati chiariscono, quindi, quali siano i fondamentali principi normativi cui deve attenersi un’autoscuola nell’esercitare la funzione sua propria.

Quindi:

1) il veicolo con il quale sono svolte le esercitazioni di guida deve obbligatoriamente:  
essere immatricolato a nome dell'autoscuola o del titolare della stessa, con divieto di esercitare alla guida, gli allievi, su veicoli appartenenti a terzi;

avere la scritta "Scuola Guida";

avere copertura assicurativa sia per il tempo necessario alle esercitazioni sia per quello degli esami.

2) Per gli allievi all'abilitazione alla guida della patente "A" l'esercitazione:

deve essere preceduta da lezioni di teoria;

deve essere effettuata su piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti (rectius = Motorizzazione Provinciale);

deve essere impartita da istruttore dichiarato idoneo ed abilitato dal Ministero.

Orbene l'allievo-cliente che si rivolge ad un'autoscuola ha l'aspettativa, di "buona fede", che la proponente abbia rispettato la normativa applicabile al rapporto che egli instaura con l'Autoscuola.

Del resto, nella fattispecie, lo stesso terzo chiamato M.P., nell'interrogatorio formale, a domanda rispose: "Ritengo che la legge in materia sia la n. 317/95" con ciò indicando specificatamente che egli conosceva le norme che disciplinavano la vita delle Autoscuole.

Si tratta ora di analizzare se, nel caso de quo, tali regole siano state rispettate, dall'attrice e dal chiamato in causa, o se invece si possa legittimamente affermare la loro violazione.

Dall'istruttoria svolta è inequivocabilmente emerso che, quando il convenuto si rivolse ad A., in data 23.12.2003, versando un acconto di €uro 100,00=, per il conseguimento all'abilitazione alla guida di cui alla patente "A" (circostanza confermata dalla teste F.S.) non fu informato che la moto su cui avrebbe effettuato le esercitazioni:

- non apparteneva alla Scuola Guida cui si era rivolto (il M.P., in sede di interrogatorio, ha affermato che la moto era intestata al cognato, titolare di altra autoscuola);

- non era coperta da assicurazione per le esercitazioni di guida (il M.P. ha affermato che la moto non era dotata di polizza Kasko bensì di polizza R.C.A.; la circostanza pare smentita dalla teste F.S. la quale riferisce: "...Il M.P.... mi disse che la moto non era assicurata per tali danni e che egli voleva quelli della moto"; peraltro detta polizza non risulta essere mai stata prodotta in giudizio).

Non solo: il Tizio, che non aveva mai guidato una moto (vedansi le deposizioni del M.P. e della teste \*\*\*\*\*) non assistette a nessuna lezione teorica preventiva, ma gli furono impartiti solo i primi "rudimenti", poi fu seguito "passo, passo" per i primi istanti e poi fu "lasciato andare" perché l'istruttore "aveva fiducia nella sua tecnica" talché egli "dopo un pò" quando l'istruttore era "appoggiato all'autovettura e lontano dal luogo dell'esercitazione" "nell'avvicinarsi" (rectius = fermarsi) "lentamente" "al bordo della strada urtò con la ruota anteriore contro il marciapiede,

perdendo l'equilibrio e finendo a terra insieme al motociclo" (vedansi la deposizione del M.P. e la descrizione dell'evento nell'atto introduttivo).

Egli, inoltre, non fu dotato di quegli accorgimenti, quali il casco, le ginocchiere, i paragoniti, il giubbotto con la dicitura "scuola guida" (l'indispensabilità di tale accessorio, oltre che prevista dalle norme, è riconosciuta dal sig. M.P. nell'interrogatorio, ove dichiara "il giubbotto lo consegno agli allievi quando vanno in mezzo al traffico") tali da consigliare –in caso non vi fossero stati (come è successo)- l'esercitazione "su pista dichiarata idonea dal Ministero dei Trasporti" (così come prescritto nella norma): è, infatti, risultato pacifico che il "luogo" ove M.N. fu indirizzato dall'istruttore era una strada che, seppur chiusa per un'estremità, poteva essere percorsa da chiunque; e la circostanza è ancor più vera se si pensa che il M.P., rendendo l'interpello, afferma che "il traffico non era consistente", che M.N., in sede di interrogatorio, afferma, invece, che vi era movimento di auto e che il teste S., nel localizzare il luogo ove egli aveva fatto scuola guida con la medesima A. nella stessa strada ove è avvenuto l'evento di cui è causa riferisce testualmente: "..l'istruttore ha parcheggiato il veicolo con la scritta "scuola guida" vicino al marciapiede, mi ha fatto indossare il giubbotto.."

Addentrandoci ancor più nell'analisi si ha modo di rilevare come emerga dalle ammissioni contenute in atto di citazione che, alla data e nel luogo detti, l'istruttore affidò all'allievo una moto di proprietà d'altra autoscuola (vedasi la deposizione del teste M.) con ciò violando la normativa sopra richiamata.

È altrettanto pacifico che il M.N. "dopo aver ricevuto le istruzioni" iniziava l'esercitazione.

Fu per mera accidentalità e senza che l'istruttore gli avesse mai spiegato come fermarsi (il convenuto, in sede di interrogatorio afferma che il M.P. gli aveva spiegato solo dove fosse la frizione, l'acceleratore e il cambio) che il M.N. urtò con la ruota anteriore contro il marciapiede perdendo l'equilibrio e cadendo a terra.

Non si vede, quindi, quale colpa possa essere ascritta al M.N. (si ricordi che il M.P. ha affermato che dopo pochi giri, egli aveva fiducia nella sua tecnica) posto che dalla istruttoria svolta alcuna prova al riguardo è stata fornita e ciò sia perché la prevedibilità dell'evento (non furono impartite lezioni teoriche; né furono spiegati il funzionamento frenante e di ferma della moto; l'istruttore e la titolare l'autoscuola conoscevano che per il convenuto quella era la "prima guida"; etc.) era notevole, sia perché fu il M.P., negligenzemente e colpevolmente, a porre in essere comportamenti illegittimi e vietati dalle Leggi.

Invero il luogo dell'esercitazione aveva, in sé, insiti i pericoli che potesse accadere e non furono adottate le elementari norme di prudenza da parte dell'istruttore.

L'accadimento, in quelle condizioni, non solo era prevedibile ma, addirittura probabile.

Dottrina e Giurisprudenza costanti affermano che l'istruttore, nel corso dell'esercitazione di guida, risponde per omessa vigilanza sull'allievo o per colpa costituita dall'imprudente scelta del luogo

delle esercitazioni; è, infatti, palese -secondo tali indicazioni- che queste debbono svolgersi in modo da non creare pericoli all'incolumità altrui: in particolare a quella dell'allievo.

E' pacifico che, nel caso de quo, il luogo scelto per la "prima" guida non poteva essere un "luogo aperto al pubblico" sia perché era "prevedibile" potesse esserci traffico veicolare sia per la presenza di ostacoli (auto parcheggiate, marciapiedi, pedoni, ect).

È, altresì, fonte di responsabilità addebitabile all'istruttore, a titolo di colpa grave, il non aver egli graduato le difficoltà dell'allievo allo scopo di evitare inconvenienti; ed, in particolare, senza che gli stessi potessero essere evitati dall'istruttore con il suo intervento.

E' certo, infatti, che M.P. non impartì (perché nella A., come riferito da M.P. in sede di interrogatorio, "non si danno lezioni teoriche sull'uso della moto") alcuna lezione sull'uso della moto, né graduò le difficoltà.

Egli, come detto, per omessa vigilanza confidò nella "tecnica propria dell'allievo" e sul "suo grado di esperienza": ma quale poteva essere detta tecnica se la teste F. riferisce che il coniuge convenuto non aveva mai neppure guidato un motorino?

Se è vero, quindi, che la costante giurisprudenza al riguardo dispone che nelle esercitazioni di guida deve sussistere una stretta cooperazione tra allievo ed istruttore e che "in condizioni normali" entrambi concorrono all'evento, nel caso de quo, invece, "quelle condizioni normali" non vi erano né vi è stata cooperazione tra istruttore e allievo tant'è vero che questi, ad un certo punto, dopo aver visto girare il motociclista, confidando nella tecnica di questi, si appoggiò all'autovettura "scuola guida" e che l'evento avvenne quando la distanza tra istruttore e motociclista era di circa 100 metri: si deve ritenere, quindi, che l'unico responsabile di quanto avvenuto sia M.P. che dovrà rispondere dei danni nei confronti dell'attrice e, in via solidale con questa, dei danni riportati dal convenuto.

La domanda attorea, quindi, non può trovare accoglimento alcuno.

Quanto alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto si osserva quanto segue:

la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di risoluzione contrattuale viene accolta.

Infatti, premesso che la fattispecie in esame deve essere inquadrata in quella regolata dagli artt. 2222 e segg. del C.C. e che la risoluzione contrattuale presuppone la mancata, parziale, inesatta o tardiva esecuzione di un obbligo contrattuale, appare evidente, alla luce dei fatti come accertati attraverso l'istruttoria svolta, che A. sia incorsa in grave inadempimento alla stessa imputabile a titolo di colpa e che detto inadempimento rivesta importanza ex art- 1455 C.C. tenuto conto dell'interesse di M.N. alla esatta prestazione, della sua carenza di fiducia sul futuro corretto comportamento della parte inadempiente e infine valutando l'inadempimento nel quadro dell'esecuzione generale del contratto.

Il comportamento del Sig. M.P. e quello di A., invero, sono stati tali da aver inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, avendo causato effettivo pregiudizio al Sig. M.N., sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale.

L'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale comporta di conseguenza la condanna dell'attrice alla restituzione a M.N. della somma di € 100,00 versata a titolo di acconto.

Ma anche la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal convenuto deve essere accolta.

Invero l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che in conseguenza della caduta M.N. aveva riportato delle lesioni (la teste F. riferisce che egli giunse a casa con le ginocchia sanguinanti e con il palmo delle mani escoriato) oltrechè danni materiali (la rottura dei pantaloni).

E' stato altresì provato che il convenuto, dopo l'evento de quo, fu accompagnato al Pronto Soccorso ove gli applicarono tre punti di sutura e che la malattia ebbe una durata di dieci giorni durante i quali M.N. rimase a casa (teste B.).

Orbene., tenuto conto di dette risultanze, ritiene questo Giudice di liquidare il danno subito dal convenuto nella complessiva somma di € 700,00 di cui € 200,00 per spese e danni materiali, e ciò sulla base di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato, alla luce delle risultanze di causa e dell'accoglimento delle domande proposte dal convenuto, deve essere respinta.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Dolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. di contro M.N. e con la chiamata in causa di M.P.

- respinge la domanda proposta dall'attrice;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato;
- accoglie le domande riconvenzionali proposte dal convenuto e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra A. e M.N. condannando l'attrice alla restituzione al convenuto della somma di € 100,00 con gli interessi dalla data della domanda al saldo; condanna altresì l'attrice ed il terzo chiamato, in solido tra loro, a risarcire al convenuto il danno patito liquidato in via equitativa in € 700,00 oltre gli interessi dalla data dell'evento al saldo;
- condanna l'attrice ed il terzo chiamato in solido tra loro a pagare al convenuto le spese di lite che liquida in € 2.500,00 di cui € 31,09 per spese, oltre accessori I.V.A e C.P.A;
- sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Dolo, li 23 giugno 2006

Il Giudice di Pace  
Avv. Tiziana Cristante